

ESNTE REGISTRAZIONE - ESNTE BOLL - ESNTE 2022

15 LUG. 2022



22383/22

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
IV SEZIONE CIVILE

Composta da

Oggetto: Pubblico  
impiego

- Lucia Tria · Presidente -
- Annalisa Di Paolantonio · Consigliere -
- Francesca Spina · Consigliere -
- Roberto Bellé · Consigliere -
- Dario Cavallari · Relatore - *Consigliere*

R.G.N. 12128/2019  
Cron. *22383*  
CC - 12/05/2022

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 12128/2019 R.G. proposto da  
(omissis) , rappresentata e difesa dall'Avv. (omissis)  
(omissis) ed elettivamente domiciliata in (omissis)  
- ricorrente -

contro

Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca;

- intimato -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino n. 550/2018 del  
29 ottobre 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 maggio  
2022 dal Consigliere Dario Cavallari.

*2022*  
*1790*

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

(omissis) ha convenuto in giudizio davanti al  
Tribunale di Novara, con ricorso depositato il 18 dicembre 2015,  
l'Ufficio scolastico regionale, l'Ufficio scolastico provinciale e

l'Istituto comprensivo (omissis) perché fosse accertata l'inefficacia del licenziamento intimatole il 13 novembre 2015 per assenza ingiustificata dal servizio dal 1° settembre 2015.

Il Tribunale di Novara, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 304/2017, ha respinto il ricorso.

(omissis) ha proposto appello che la Corte d'appello di Torino, con sentenza n. 550/2018, ha dichiarato inammissibile.

La corte territoriale ha motivato la sua decisione sul presupposto che la notifica del gravame fosse stata effettuata, innanzitutto, presso il funzionario dell'Ufficio scolastico di Novara che, in primo grado, aveva rappresentato la P.A. ex art. 417 bis c.p.c. e, poi, in un secondo momento, quando ormai il termine per impugnare era decorso, presso l'Avvocatura dello Stato.

Pertanto, attesa la nullità della prima notifica, l'appello era inammissibile.

(omissis) ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo.

Il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca non ha svolto difese.

La ricorrente ha depositato memoria.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

**1)** Con un unico motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 435, 421, 291, 162, 160 e 156 c.p.c. perché la corte territoriale, una volta accertata la nullità della notifica al funzionario che aveva difeso la P.A. ex art. 417 bis c.p.c. nel giudizio di prime

cure, aveva dichiarato inammissibile l'appello invece di disporre il rinnovo.

La doglianza è fondata.

Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la notificazione dell'atto di appello eseguita direttamente all'Amministrazione statale - parte del rapporto di lavoro e costituita nel giudizio di primo grado tramite un proprio dipendente ex art. 417 bis c.p.c. - anziché presso l'Avvocatura dello Stato è affetta da nullità, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 11 del r.d. n. 1611 del 1933, ed è quindi suscettibile di rinnovazione ex art. 291 c.p.c., se non sanata dalla costituzione della parte intimata (Cass., Sez. L, n. 5853 dell'8 marzo 2017; in tema di protezione internazionale, Cass., Sez. 1, n. 43 del 4 gennaio 2022).

Ne deriva che la Corte d'appello di Torino, rilevata la nullità della prima notificazione, avrebbe dovuto accertare se la seconda, effettuata presso l'Avvocatura dello Stato, fosse avvenuta regolarmente e, in caso contrario, assegnare un termine per la rinnovazione della formalità *de qua*.

Infatti, trova applicazione, nel caso in esame, poiché non si verte in ipotesi di inesistenza della notificazione, quanto statuito da Cass., S.U., n. 14916 del 20 luglio 2016, secondo cui in presenza di una notificazione nulla, così come opera la sanatoria per raggiungimento dello scopo, attraverso la costituzione in giudizio della parte intimata, correlativamente, in mancanza di tale costituzione, il giudice, ai sensi dell'art. 291 c.p.c., deve disporre la rinnovazione della notificazione (fissando, a tal fine, un termine perentorio), a meno che la parte stessa non abbia a ciò già spontaneamente provveduto.

Entrambi i rimedi, che sono previsti a fronte del verificarsi del medesimo presupposto della nullità della notificazione - con l'unica peculiarità che l'attivazione spontanea della parte (con la costituzione o la rinnovazione) rende superfluo l'intervento del

giudice -, operano con efficacia *ex tunc*, sanando con effetto retroattivo il vizio della notificazione (quella originaria, nell'eventualità della rinnovazione).

**2) Il ricorso è accolto.**

La decisione impugnata è cassata con rinvio alla Corte d'appello di Torino, in diversa composizione, affinché decida la causa nel merito, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

**P.Q.M.**

La Corte,

- accoglie il ricorso;
- cassa la decisione impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Torino, in diversa composizione, affinché decida la causa nel merito, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile, il 12 maggio 2022.

Funzionario Giudiziario  
Dot. Giovanni RUELLO  
*Giovanni Ruello*



Il Presidente  
*Luca...*

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
IV Sezione Civile  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Oggi 15 LUG 2022  
Giovanni RUELLO

*Giovanni Ruello*